

Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci il 1 ottobre 2009 a Bari. Sette precedenti modifiche (1978, 1990, 1996, 1998, 2004, 2005, 2007) avevano fatto seguito alla prima stesura del 1976.

Art. 1 – DENOMINAZIONE

La Società Italiana per lo Studio delle Cefalee – in sigla SISC – costituitasi in Firenze il 4 giugno 1976, è regolata dalle norme del presente Statuto.

Art. 2 - SEDE

2.1. La SISC ha sede legale in Firenze presso il Centro Cefalee dell'Università di Firenze – Dipartimento di Medicina Interna – Viale Pieraccini n. 18 – 50139 Firenze.

2.2. La sede può essere trasferita su deliberazione dell'Assemblea dei Soci a seguito di proposta effettuata secondo le modalità del presente statuto.

Il domicilio può essere variato con determinazione del Presidente ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale (art. 13.2, lett. o).

Art. 3 – FINALITÀ E OGGETTO

3.1. La SISC esclude ogni fine di lucro non svolge alcuna attività sindacale in modo diretto o indiretto per i Soci, non svolge attività imprenditoriali né partecipa ad esse, fatta eccezione per le iniziative necessarie per le attività di formazione continua e persegue le seguenti finalità:

1. promuovere studi e ricerche a carattere interdisciplinare nel campo delle cefalee;
2. svolgere attività di formazione e aggiornamento con programmi annuali per i Soci e per gli operatori della sanità nazionale ed internazionale conformemente a quanto previsto per le attività di formazione del Programma di Educazione Medica Continua (ECM) dalle normative ministeriali nazionali ed internazionali, prevedendo altresì un adeguato sistema di verifica della propria attività formativa nell'ambito del programma ECM;
3. definire e diffondere una corretta standardizzazione terminologica in tema di cefalee;
4. coordinare la ricerca scientifica sulle cefalee e provvedere ad una rapida informazione dei progressi ovunque realizzati nello studio di queste affezioni;
5. favorire il progresso delle conoscenze sul piano scientifico e pratico aventi una precisa attinenza con le cefalee mediante istituzione di borse di studio, premi e concorsi e la promozione di pubblicazioni;
6. stabilire rapporti bilaterali di informazione e di collaborazione con studiosi ed Istituzioni ed Associazioni Scientifiche aventi finalità analoghe, complementari e comunque connesse alle proprie ed elaborare protocolli di studio e linee guida anche in collaborazione con altre Società Scientifiche;
7. interagire con Enti Internazionali, nazionali, regionali e locali e collaborare con il Ministero della Salute, altri Ministeri, Regioni e Aziende Sanitarie, Organismi ed Istituzioni pubbliche per una corretta ed aggiornata normazione dell'uso terapeutico e sperimentale dei farmaci e delle terapie non farmacologiche per il trattamento delle cefalee;
8. organizzare incontri, simposi, tavole rotonde e congressi, nazionali ed internazionali, al fine di discutere e sviluppare questioni inerenti al tema delle cefalee;
9. promuovere la pubblicazione degli atti dei convegni e la pubblicazione di contributi scientifici di

particolare interesse per gli studiosi della materia;

10. promuovere ogni attività utile ai fini della prevenzione e della terapia, considerando l'aspetto di malattia a carattere sociale delle cefalee;

11. attuare ogni altra iniziativa locale, nazionale ed internazionale necessaria od opportuna per il perseguimento degli scopi associativi e per la tutela degli associati nelle forme più idonee.

3.2. Per finanziare le attività sociali la SISC si avvale dei contributi delle quote associative dei Soci e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, anche se forniti attraverso soggetti collegati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N. Il finanziamento delle attività può altresì effettuarsi attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

3.3 Possono essere affiliate, a domanda, le associazioni laiche che ne hanno i requisiti secondo le regole fissate dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI E AFFILIAZIONI DI ALTRE ASSOCIAZIONI

4.1. La SISC è membro della International Headache Society con sede in Inghilterra e della European Headache Federation con sede in Ginevra.

4.2. La partecipazione della SISC a qualsiasi altra organizzazione nazionale o internazionale dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci (art. 11.2, lett. f).

4.3. Possono essere affiliate alla SISC, a domanda, le associazioni laiche che ne hanno i requisiti secondo le regole fissate dal Consiglio Direttivo. L'affiliazione di eventuali associazioni è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - SOCI E CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI

5.1. La SISC ha quattro categorie di Soci:

- Soci Ordinari
- Soci Junior
- Soci Onorari
- Soci Sostenitori

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con l'associazione, è quello risultante dall'apposito elenco dei soci. Ove il socio abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, a tale indirizzo potrà essere inviato ogni avviso o comunicazione.

A tal fine dovrà essere annotata sull'elenco dei soci ogni modifica di indirizzo comunicata per scritto dai soci.

5.2. Possono diventare Soci Ordinari, senza limitazioni personali o inerenti il luogo di lavoro, quanti siano interessati alle cefalee e liberamente motivati ad operare secondo i fini istituzionali della SISC e siano in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia, o di altra laurea magistrale. I nuovi Soci in possesso di laurea diversa da quella in Medicina e Chirurgia non dovranno superare il 20% delle iscrizioni annue per anno. I laureati in discipline diverse non dovranno assommare, complessivamente, a più del 20% del numero totale

dei Soci fatta salve le iscrizioni pregresse.

5.3. Per Socio Junior si intende il Socio Ordinario di età inferiore al compimento del 35° anno di età.

5.4. Possono essere riconosciuti Socio Onorari studiosi e/o personalità di chiara fama, che per la loro attività scientifica abbiano dato lustro alla disciplina o che si siano particolarmente distinti per speciali meriti nel campo delle cefalee. La nomina avviene da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, e viene ratificata dall'Assemblea. I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa. Essi partecipano a tutte le attività della SISC ma non hanno diritto al voto.

5.5. Per Socio Sostenitore si intende una Persona fisica, Istituto, Ente, Associazione e Società che, oltre al versamento della quota associativa annuale, intende incrementare lo sviluppo della SISC fornendo mezzi e fondi per la sua attività.

5.6. L'ammissione alla SISC avviene esclusivamente per accettazione da parte del Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente e parere favorevole del Consiglio Direttivo stesso. La domanda dovrà contenere i dati biografici ed i titoli di carriera e scientifici e dovrà essere controfirmata da due Soci proponenti.

5.7. Se la domanda è inoltrata da Enti (con o senza personalità giuridica) o Società essa dovrà indicare:

-la denominazione o ragione sociale, la sede e l'attività effettivamente svolta;

-la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

-alla domanda dovrà essere allegata la copia dell'atto costitutivo e lo statuto nonché la copia della deliberazione dell'organo che ha autorizzato la domanda.

5.8. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'organizzazione, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 5.4.

Art. 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

6.1. La qualità di Socio si perde, con effetto immediato:

a) per dimissioni, che devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale;

b) per cancellazione dall'elenco degli iscritti tenuto dalla segreteria nazionale (art. 14 punto 1), a seguito di morosità, protratta per tre anni interi, nel pagamento della quota associativa;

c) per esclusione a seguito di delibera assembleare per manifesta inosservanza degli scopi sociali e delle regole della SISC.

Art. 7 - DIRITTI DEI SOCI

I Soci, salvo quanto precisato nell'articolo 5.4, hanno i seguenti diritti:

-di partecipare alle Assemblee;

-di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;

-di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

-di informazione ed accesso ai documenti ed agli atti della SISC.

Art. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

8.1. I Soci hanno i seguenti obblighi:

-di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo;

-di versare regolarmente i contributi associativi;

-di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli obiettivi e con le regole della SISC.

8.2. I Soci che vogliono candidarsi a cariche societarie devono comunicare, al momento della candidatura, la loro appartenenza a Consigli Direttivi od Organi Istituzionali di altre Società Scientifiche.

Art. 9 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA SISC

9.1. I contributi associativi sono deliberati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.

9.2. Le quote di partecipazione alla SISC non sono trasmissibili ad alcun titolo e non sono rivalutabili.

Art. 10 - ORGANI DELLA SISC

Gli organi della SISC sono:

- a) l'Assemblea dei Soci (art. 11);
- b) il Presidente con il Comitato di Presidenza (art. 12);
- c) il Consiglio Direttivo Nazionale (art. 13);
- d) il Segretario Nazionale (art. 14);
- e) il Tesoriere Nazionale (art. 15);
- f) il Collegio dei Probiviri (art. 16);
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti (art. 17);
- h) le Sezioni (art. 18).

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1. L'Assemblea dei Soci, salvo quanto precisato nell'articolo 5.4, è formata da tutti gli iscritti in regola col pagamento delle quote ai sensi del secondo comma dell'art. 15 verificato dalla Tesoreria Nazionale.

11.2. Spettano all'Assemblea:

- a) la determinazione degli indirizzi generali SISC;
- b) le elezioni del Presidente Eletto (che entra in carica come Presidente al termine del mandato del Presidente in corso); del Segretario, del Tesoriere, dei Consiglieri, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) le deliberazioni sulle modifiche statutarie, sulle questioni che siano ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci Ordinari in regola col pagamento delle quote riscontrato dal Tesoriere;
- d) le deliberazioni in merito al bilancio preventivo ed al rendiconto annuale;
- e) le deliberazioni di radiazione dei Soci per indegnità, su relazione del Collegio dei Probiviri, e su proposta del Consiglio Direttivo (art. 23);
- f) le deliberazioni di approvazione della partecipazione della SISC a qualsiasi organizzazione nazionale o internazionale.
- g) le deliberazioni su quant'altro non sia riservato ad altri organi previsti dal presente Statuto.

11.3. L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, di norma entro il mese di giugno.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci che hanno diritto di voto, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

11.4. La convocazione, anche in luogo diverso dalla sede, è fatta a mezzo di lettera postale o e-mail o fax o altro mezzo equipollente da inviare a ciascun Socio Ordinario almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione; di tale convocazione verrà data notizia ai Soci Onorari. La convocazione verrà inoltre pubblicata sul sito web e/o sul Giornale delle Cefalee.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare nonché la data per la seconda convocazione (che potrà tenersi anche nello stesso giorno fissato per la prima).

11.5. L'Assemblea è l'unico organo competente a modificare lo statuto della SISC o a sciogliere la SISC stessa deliberando su questi argomenti con maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) dei Soci presenti e che hanno diritto di voto.

11.6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, in ordine di precedenza:

a) dal Presidente Eletto;

b) dal Consigliere Nazionale designato dagli intervenuti.

Segretario dell'Assemblea è di diritto il Segretario Nazionale; in caso di sua assenza, il Segretario è nominato dagli intervenuti.

11.7. Per la validità della costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto, dei Soci Ordinari; in seconda convocazione – da tenersi anche nello stesso giorno fissato per la prima – la costituzione è valida qualunque sia il numero dei Soci Ordinari intervenuti o rappresentati.

11.8. L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto intervenuti o loro delegati.

11.9. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto. È data facoltà di farsi rappresentare, per delega scritta, da altro Socio; ciascun Socio non può rappresentare più di 2 Soci.

11.10. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

11.11. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea entreranno in vigore all'atto dell'approvazione.

Art. 12 - IL PRESIDENTE E IL COMITATO DI PRESIDENZA

12.1. L'Assemblea elegge il Presidente Eletto che assumerà la carica di Presidente al termine del mandato del Presidente in corso.

Salvo il caso del più breve periodo per nomina in corso di mandato, il Presidente ed il Presidente Eletto durano in carica due anni. Il Presidente non è rieleggibile e alla scadenza del suo mandato entra a far parte del Consiglio Direttivo come Past President per un mandato. Egli è coadiuvato dal Presidente Eletto ed è assistito dal Segretario Nazionale, e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo Nazionale e i Congressi nazionali. Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Presidente Eletto, ha la

rappresentanza legale della SISC di fronte ai terzi, in giudizio ed in via amministrativa.

12.2. Il Presidente è investito dei pieni poteri di ordinaria amministrazione. Persegue in concreto i fini statutari, realizza le strategie della SISC stabilite dal Consiglio Direttivo anche a mezzo di addetti speciali o Delegati di sua nomina, ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale; ha, inoltre, tutte le attribuzioni previste dal presente Statuto. Il Presidente, coadiuvato dal Presidente Eletto e dal Past President:

- mantiene i collegamenti tra le Società e le Organizzazioni Scientifiche italiani e straniere;
- redige la relazione annuale dell'attività della SISC e la presenta all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente può sottoporre, in ogni momento, le proprie determinazioni ed altri provvedimenti improrogabili al parere, consultivo e non vincolante, di un comitato ristretto, composto dal Presidente Eletto, dal Past President, dal Segretario Nazionale e dal Tesoriere Nazionale. Il predetto organo consultivo, denominato Comitato di Presidenza, può, a tale scopo, essere convocato in adunanza per telefax o altra modalità ammessa. Le eventuali determinazioni ed i provvedimenti improrogabili adottati ai sensi del presente comma dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima successiva riunione.

12.3. E' prevista la figura del Coadiutore del Presidente, nominato tra i Soci SISC dal Presidente stesso, con atto fiduciario. Egli lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni ed assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale in veste di uditore senza diritto di voto.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

13.1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da undici membri: Presidente, Presidente Eletto, Past President, Segretario Nazionale, Tesoriere Nazionale e sei Consiglieri. Tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, ad eccezione del Past President, sono nominati dall'Assemblea dei Soci con voto segreto.

E' contemplata la figura di Presidente Onorario fra coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente, che viene ratificata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo al termine del mandato di Past President. I Presidenti Onorari partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale con parere consultivo e non sono più tenuti al pagamento della quota sociale e quindi divengono anche Soci Onorari ai sensi del precedente art. 5.4 (senza diritto al voto).

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente Nazionale.

13.2. Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) cura il conseguimento degli scopi della SISC secondo le linee di programma dettate dall'Assemblea, stabilendo le strategie generali della SISC;
- b) elabora il programma di attività per ogni anno sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) delibera sui progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- d) propone all'Assemblea dei Soci l'ammontare della quota annua dovuta dai Soci alla SISC e delibera le eventuali contribuzioni straordinarie e le modalità di riscossione delle stesse;
- e) indice congressi, convegni e riunioni di studio su base nazionale, curandone il programma scientifico;
- f) definisce, in collaborazione con il responsabile designato dall'Assemblea, il programma scientifico del Congresso Nazionale e promuove i convegni periodici di aggiornamento sulle cefalee;
- g) delibera la sanzione disciplinare della deplorazione su relazione del Collegio dei Proviviri (art. 16.6, lett.

- c) e formula all'Assemblea le motivazioni riguardanti la decadenza dei Soci;
- h) verifica l'attività svolta dalle Sezioni regionali, come da regolamento interno;
- i) provvede, espletato inutilmente ogni tentativo di rimedio, ed esaurita ogni indagine eventualmente svolta ai sensi dell'Articolo. 18.8, in caso di perdurante o mancato o irregolare funzionamento di una Sezione, alla revoca delle cariche sociali ed alla nomina di un Commissario Straordinario che convochi nel più breve tempo possibile l'Assemblea dei Soci della Sezione per la ricostituzione delle cariche stesse;
- j) adempie a tutti gli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto e dall'Assemblea e provvede all'amministrazione della SISC a mezzo del Segretario e del Tesoriere;
- k) designa i rappresentanti permanenti e temporanei della SISC negli organismi internazionali di cui la SISC sia membro.
- l) regola l'esercizio del diritto di voto previsto dall'Articolo 11.10;
- m) ratifica la determinazione del Presidente sulla variazione di domicilio della SISC (art. 2);
- n) nomina i Soci Onorari (art. 5.3, lett. b);
- o) conferisce incarichi di particolare rilevanza scientifica e istituisce premi per ricerche nel campo delle cefalee;
- p) ratifica ad ogni rinnovo del Consiglio della Sezione Regionale, la nomina del Coordinatore, Vice-Coordinatore, Segretario/Tesoriere e dei Consiglieri delle Sezioni e nomina il Rappresentante del Consiglio Direttivo Nazionale presso le Sezioni stesse;
- q) ratifica la nomina dei Delegati proposti dal Presidente;
- r) provvede ad approvare la costituzione di gruppi scientifici di formazione e di aggiornamento e coordinarne il funzionamento;
- s) coordina e programma le attività previste dalla formazione continua (ECM) e residenziale a distanza (FAD);
- t) stabilisce, almeno due anni prima, la sede e l'organizzatore locale del Congresso Nazionale e provvede, tramite agenzia, alla raccolta dei fondi e alla gestione finanziaria del Congresso e dei suoi eventi satelliti;
- u) determina i sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività formative svolte;
- v) verifica la qualità delle attività svolte dai relatori e dei contenuti dei programmi scientifici con particolare riferimento a quelli delle attività di formazione continua nell'ambito dei programmi

13.3. I Consiglieri ECM sono in carica due anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

13.4. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente Eletto, almeno 4 volte l'anno, nella sede o altrove, mediante e-mail spedita almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato e, nei casi d'urgenza, mediante telegramma, telefax o altra modalità ammessa spediti almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può inoltre essere convocato su richiesta di almeno quattro dei suoi membri o da 1/5 dei Soci Ordinari.

Nell'avviso di convocazione relativo a delibere extraconsiliari saranno indicati le modalità di partecipazione al voto e della sua espressione, nonché i tempi utili e l'ufficio designato per la raccolta.

13.5. Previo parere positivo della maggioranza, le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono tenersi

con l'utilizzo dei moderni strumenti informatici, satellitari e telematici, per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano seguire i lavori ed intervenire in tempo reale alla discussione di cui deve esistere copia registrata fino ad approvazione del Verbale relativo.

In tale ipotesi la riunione del Consiglio Direttivo Nazionale si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che devono sottoscrivere il relativo verbale.

13.6. Per la valida costituzione del Consiglio Direttivo Nazionale è necessario l'intervento della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei Consiglieri votanti. In caso di parità di voti prevale la proposta cui abbia dato il voto favorevole il Presidente.

Previa regolamentazione affidata alla stessa competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, sarà possibile esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 11.8 che precede. In tal caso, le maggioranze previste dal presente articolo saranno calcolate sui voti tempestivamente pervenuti all'ufficio designato.

13.7. L'assenza non giustificata da parte di un Membro a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo Nazionale, comporta la decadenza e la sostituzione del Membro stesso con il primo dei non eletti.

Art. 14 - SEGRETERIA NAZIONALE

14.1. La Segreteria Nazionale è retta da un Segretario Nazionale eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Segretario attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale; cura la tenuta dei verbali e dei libri della SISC; coordina l'attività delle Sezioni; provvede all'aggiornamento dell'elenco degli iscritti alla SISC secondo gli articoli 5.1, 5.2 e 6. Aggiorna e custodisce i libri sociali, gli atti, i documenti e la biblioteca della SISC.

14.2. Il Segretario dura in carica due anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Art. 15 - TESORERIA NAZIONALE, ESERCIZIO FINANZIARIO E PATRIMONIO SOCIALE

15.1. L'Amministrazione dei fondi della SISC è affidata ad un Tesoriere Nazionale, che gestisce la Cassa della SISC e provvede alle operazioni finanziarie. Egli è eletto dall'Assemblea Nazionale.

15.2. Il Tesoriere Nazionale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere Nazionale riscuote la quota associativa annuale entro il mese di giugno di ciascun anno; riscuote, altresì, le eventuali contribuzioni straordinarie di cui all'art. 13.2, lett. e); cura l'esecuzione delle decisioni di spesa adottate dai competenti organi della SISC e provvede al pagamento ed al rimborso delle spese di gestione sostenute dagli organismi stessi: predisporre il progetto di bilancio consuntivo e collabora con il Presidente e con il Segretario alla stesura di quello preventivo.

Predisporre l'elenco dei Consiglieri Nazionali in regola col pagamento delle quote in occasione dell'adunanza del Consiglio Direttivo o, comunque, quando questi sia chiamato a deliberare o ad esprimersi. Predisporre, altresì, l'elenco dei Soci in regola col pagamento delle quote in occasione delle adunanze dell'Assemblea o, comunque, quando questa debba deliberare o esprimersi e riscontra, in ogni caso, la regolarità della posizione contributiva dei Soci ogni qualvolta essi, singolarmente o in quota percentuale, siano abilitati, statutariamente, ad attivare un organo della SISC ovvero a dargli impulso in qualità di richiedenti o di propo-

15.3. Esercizio finanziario. Esso decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno e viene sottoposto ai Revisori dei Conti (v. art. 17).

15.4. Bilanci Al termine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio annuale e

lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce.

15.5. Destinazione degli utili

Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

15.6. Patrimonio (proventi) Il patrimonio della SISC è costituito dal fondo comune, a sua volta, rappresentato da:

- 1) "fondo di dotazione" per € 50.000,00=, insuscettibile di aumento per apporto di quote annuali e ripristinabile in via prioritaria in caso di decremento per spese eccezionali;
- 2) quote associative versate annualmente nell'importo proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e ratificato dall'Assemblea dei Soci;
- 3) elargizioni volontarie e contributi da parte di associati, sostenitori, enti pubblici e privati, anche se forniti attraverso soggetti collegati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N;
- 4) eventuali lasciti, donazioni e contributi di proventi, nonché da ogni altro sussidio o finanziamento fatto alla SISC sotto qualsiasi forma;
- 5) frutti del patrimonio;
- 6) eventuali introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività statutariamente consentite, ivi compresi i proventi delle attività formative, nonché di formazione continua nell'ambito dei programmi ministeriali ECM e delle attività di aggiornamento, nonché di eventuali attività editoriali e di quanto altro pervenuto ad essa.

15.7. Modalità di gestione del Patrimonio

- 1) Il finanziamento delle attività effettuato attraverso contributi, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e dei produttori di dispositivi medici, avviene nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
- 2) La SISC si avvale anche di prestazioni volontarie e delle collaborazioni di terzi.
- 3) Il patrimonio sociale, così come gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali non potrà essere, in nessun caso, distribuito ai Soci a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma.
- 4) I versamenti e le quote al fondo comune sono in ogni caso a fondo perduto; gli stessi non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento della SISC né in caso di morte, di dimissioni o di esclusione, per qualsivoglia motivo, del Socio dalla SISC, né può, pertanto, farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato.

Il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

16.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi; vengono inoltre nominati due supplenti. Essi sono eletti dall'Assemblea tra i Soci Ordinari che abbiano almeno dieci anni di iscrizione alla SISC e che appartengano a Sezioni diverse.

16.2. I Probiviri durano in carica 2 (due) anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi. La

loro carica è incompatibile con qualsiasi altra nell'ambito del Direttivo Nazionale. Non è incompatibile con le cariche nell'ambito del Direttivo delle Sezioni Regionali.

16.3. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno, entro trenta giorni dalla nomina, un Presidente ed un Segretario; si riunisce su convocazione del Presidente e nel luogo da questi indicato.

16.4. Qualora vengano a mancare i membri effettivi, i membri supplenti subentrano in ordine di anzianità di iscrizione alla SISC. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è fatta a cura del Segretario del Collegio, a mezzo di raccomandata da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza o di necessità, a mezzo telegramma o con qualsiasi altro mezzo idoneo al fine almeno 5 giorni prima.

Per la validità delle adunanze, come pure per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Collegio.

16.5. Tutte le eventuali controversie tra i Soci e/o tra i Soci e la SISC e/o i suoi organi, non riservate per legge alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, saranno sottoposte alla competenza del collegio dei Probiviri.

Al Collegio dei Probiviri possono rivolgersi il Presidente Nazionale, tutti gli altri organi della SISC e singoli Soci.

16.6. Il Collegio dei Probiviri:

- a) interpreta le norme statutarie e le norme regolamentari eventualmente emanate;
- b) risolve, anche quale arbitro amichevole compositore, in via definitiva ed inappellabile, qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che sorga fra i Soci o fra questi e qualsiasi organo della SISC;
- c) istruisce i provvedimenti disciplinari e ne riferisce, con relazione scritta, al Consiglio Direttivo Nazionale per i conseguenti suoi provvedimenti e per quant'altro di sua competenza. I procedimenti disciplinari possono essere instaurati d'ufficio e cioè su iniziativa propria del Collegio, oppure su richiesta del Presidente Nazionale, o del Consiglio Direttivo Nazionale o dei Coordinatori per i propri iscritti. I singoli Soci ed i rimanenti organi associativi diversi da quelli testé esplicitati, potranno rivolgersi direttamente al Collegio dei Probiviri solo limitatamente alle ipotesi previste dalle lettere a) e b) che precedono, laddove, nell'ipotesi sub c), potranno attivare il Collegio unicamente attraverso gli organi dianzi indicati ovvero stimolarne l'iniziativa d'ufficio.

I procedimenti disciplinari possono essere iniziati solo previa tempestiva convocazione degli interessati mediante lettera raccomandata. Agli interessati è concessa ogni più ampia facoltà di giustificazione e di difesa: essi hanno diritto di consultare il fascicolo ed i documenti che li riguardano personalmente.

La relazione istruttoria scritta per i procedimenti disciplinari deve essere votata sempre a scheda segreta ed a maggioranza assoluta del Collegio e deve essere comunicata tempestivamente agli interessati.

I Probiviri sono tenuti all'osservanza del più scrupoloso segreto istruttorio; potranno essere resi pubblici soltanto i provvedimenti da essi emessi ai sensi delle precedenti lettere a) e b).

16.7. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo e senza formalità di procedura; il lodo sarà inappellabile.

Art. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione finanziaria della SISC è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi, uno dei quali con funzioni di Presidente; sono nominati anche due membri supplenti. Essi vengono eletti dall'Assemblea, anche tra non Soci e la loro carica non è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

I revisori durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. I Revisori partecipano, senza diritto di voto o con potere consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale limitatamente al punto dell'ordine del giorno nel quale viene discussa la relazione finanziaria da presentare all'Assemblea.

Art. 18 - SEZIONI REGIONALI

18.1. La SISC è organizzata in Sezioni.

Le Sezioni sono costituite su deliberazione del Consiglio Direttivo e debbono essere composte di regola da almeno 15 (quindici) Soci. Se, per qualsiasi motivo, il numero minimo richiesto venga successivamente meno in una sezione, e non sia ricostituito entro un anno, la Sezione può essere sciolta dal Consiglio Direttivo Nazionale ed accorpata ad altra Sezione Regionale, sentite le preferenze dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente Nazionale, può disporre, in relazione a particolari esigenze, la costituzione di Sezioni interregionali tra regioni limitrofe.

I Soci appartengono di diritto alla Sezione nella cui circoscrizione hanno la residenza. Tuttavia, il Presidente può autorizzare, in presenza di giustificati motivi, l'iscrizione di un Socio in una Sezione diversa da quella di naturale appartenenza.

18.2. Le Sezioni devono operare, ciascuna nel proprio ambito territoriale, in conformità a quanto stabilito dall'apposito regolamento.

Art. 19 – FORMAZIONE SCIENTIFICA

La SISC promuove convegni scientifici, corsi di aggiornamento, seminari monotematici. L'evento scientifico più importante è rappresentato dal Congresso Nazionale che si svolge ogni anno su argomenti di maggiore rilevanza ed attualità nel campo delle cefalee e che vede la partecipazione di eminenti studiosi italiani e stranieri.

Art. 20 – SCUOLA INTERDISCIPLINARE SUPERIORE DELLE CEFALIEE

20.1. La Scuola Superiore Interdisciplinare delle Cefalee è il maggior organo di formazione attraverso cui la SISC attua la diffusione delle conoscenze in tema di cefalee e l'aggiornamento professionale. Essa è aperta a tutti coloro che intendono interessarsi allo studio, diagnosi, gestione e cura delle cefalee, articolata in un percorso formativo che prevede lo svolgimento di diversi moduli per ogni anno di corso.

20.2. La gestione economica è interamente svolta dalla SISC.

20.3. La Scuola è organizzata ai termini del regolamento vigente.

Art. 21 - ORGANI DI DIFFUSIONE SCIENTIFICA DELLA SISC

21.1. La SISC ha due organi di diffusione scientifica: una rivista internazionale in lingua inglese, il "The Journal of Headache and Pain" (JHP) ed un bollettino in lingua italiana, il "Giornale delle Cefalee".

21.2. La rivista internazionale e il bollettino della SISC sono inviati a tutti i Soci SISC in regola con i

pagamenti della quota sociale e ai Soci Onorari.

21.3. Le caratteristiche della rivista internazionale e del bollettino della SISC sono formalizzate nel relativo regolamento.

Art. 22 - PROCEDIMENTO PER L'ELEZIONE DEMOCRATICA DEGLI ORGANI SOCIALI E GRATUITÀ DELLE CARICHE

I Soci Ordinari aspiranti a cariche sociali, purché in regola con il pagamento delle quote, devono darne comunicazione al Presidente e al Consiglio Direttivo secondo le norme previste dal regolamento elettorale, al massimo trenta giorni prima dell'Assemblea Generale, all'uopo presentando un breve profilo e, limitatamente alla Carica di Presidente Nazionale, illustrando il proprio programma. I Soci che vogliono candidarsi a cariche sociali devono altresì comunicare, al momento della candidatura, la loro appartenenza a Consigli Direttivi od organi istituzionali di altre Società Scientifiche.

L'Assemblea nomina due scrutinatori per la gestione delle operazioni di voto. Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo avvengono a scrutinio segreto. Vengono eletti i membri che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti.

Nessuna delle cariche nazionali previste dal presente statuto può comportare retribuzioni di sorta.

Art. 23 - SANZIONI DISCIPLINARI

23.1. Le sanzioni disciplinari consistono nella:

- cancellazione dall'elenco dei Soci, conseguente a morosità continuata;
- deplorazione;
- radiazione per indegnità.

La morosità continuata consiste nel mancato pagamento delle quote associative per 3 interi anni; ne consegue l'esclusione per cancellazione del nominativo del Socio dall'elenco degli iscritti che avviene all'atto della comunicazione presentata nel Consiglio Direttivo Nazionale dal Tesoriere Nazionale dopo la conclusione del triennio di inadempienza. La predetta comunicazione sarà preceduta da preavviso inviato per fax, posta o e-mail al Socio stesso, al Coordinatore e al Segretario/Tesoriere di Sezione di appartenenza del Socio moroso, almeno due mesi prima.

23.2. La deplorazione è inflitta per comportamento riprovevole, in genere, nei riguardi della SISC, degli Organi associativi o di consoci.

Essa è deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza, di almeno i 2/3 dei votanti, su relazione scritta del Collegio dei Proviviri a norma dell'art. 16.

La radiazione per indegnità viene inflitta al Socio che abbia compromesso gravemente la propria reputazione e quella della SISC con la sua condotta.

Essa è deliberata dall'Assemblea dei Soci, con la maggioranza prevista dall'art. 11, punto e dello Statuto e solo per gravi motivi, su proposta del Consiglio Direttivo, previa relazione scritta del Collegio dei Proviviri a norma del secondo comma, lettera e), dell'art. 16, e con l'osservanza di quanto disposto dal terzo e quarto comma dello stesso articolo.

Art. 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Nel caso di scioglimento della SISC, alle operazioni di liquidazione provvederanno il liquidatore o i

liquidatori nominati dall'Assemblea Generale, la quale può devolvere l'eventuale patrimonio residuo solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte da almeno un terzo dei Componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli iscritti in regola col pagamento della quota associativa riscontrato dalla Tesoreria Nazionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11, e viene approvato dall'Assemblea.

Art. 26 - NORME TRANSITORIE

26.1. Le eventuali incompatibilità delle cariche societarie, derivanti dalle modifiche apportate dal presente statuto, saranno sanate in occasione delle prime elezioni utili.

26.2. Nella consolidata tradizione dell'SISC, le attuali Sezioni, indipendentemente dal numero dei rispettivi iscritti e dalla loro articolazione territoriale, rimangono comunque in funzione sino alle prossime elezioni delle Sezioni, sempreché la loro istituzione sia stata approvata dal Consiglio Direttivo prima della approvazione del presente Statuto.

Art. 27 - LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Libro I, titolo II del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile, così come integrato dalla legge 4 dicembre 1997, n. 460.